

### 3 aprile 2023

**ART. 111 c.p.c.** il terzo può partecipare attraverso l'intervento volontario ovvero la chiamata in causa; quindi sono le parti che decidono di coinvolgere il soggetto nel giudizio.

In caso di successione mortis causa la legge prevede che il giudizio continui in capo all'erede a titolo universale, però gli effetti si producono anche nei confronti dell'erede a titolo particolare.

**2909 c.c.** anche questa norma ci dice che la sentenza produce effetti nei confronti dei terzi successori a titolo particolare.

La sentenza può produrre effetti anche nei confronti dei terzi titolari di un diritto dipendente?

Occorre chiedersi se in ipotesi di pregiudizialità dipendente tra due diritti, il giudicato possa estendersi anche al soggetto titolare del rapporto dipendente.

Liebman diceva che in realtà esiste un principio nell'ambito del sistema secondo il quale laddove abbiamo un soggetto titolare di un diritto dipendente rispetto ad un accertamento demandato al giudice vi è un'efficacia riflessa del provvedimento. La sentenza esplica i suoi effetti in via diretta sulle parti; in via riflessa anche nei confronti dei soggetti ultra partes. Liebman affermava che il giudicato è dotato anche di un'efficacia riflessa, nel senso che la sentenza produce conseguenze giuridiche nei confronti di soggetti rimasti estranei alla vicenda, ma siano titolari di un diritto subordinato a tale situazione.

Questa impostazione è stata fortemente criticata, soprattutto di recente. Di recente si è data maggiore importanza al diritto di difesa. quindi si è rifiutata l'impostazione del giudicato riflesso. Il titolare del rapporto dipendente non subisce né in via diretta né in via indiretta l'effetto del giudicato. Ci sono, però, alcune ipotesi particolari. La critica al giudicato riflesso trova anche degli appigli normativi, ad esempio in tema di garanzia. La fideiussione è una forma di garanzia personale che il fideiussore assume nei confronti del creditore. l'obbligo del fideiussore è dipendente rispetto all'obbligo del debitore. Il fideiussore, però, può opporre le contestazioni relative al rapporto pregiudiziale.

Eccezioni opponibili dal fideiussore: un eventuale giudicato sul rapporto pregiudiziale non preclude al fideiussore la possibilità di opporre al creditore le contestazioni relative al rapporto pregiudiziale.

In altre ipotesi vi è una concatenazione così stretta tra due rapporti da comportare l'estensione dell'efficacia del giudicato; un esempio è fornito dalla sublocazione.

Art. 1595.3 c.c. la sentenza pronunciata per locatore e conduttore ha effetto anche sul subconduttore. Quindi ci sono ipotesi specifiche in cui la sentenza esplica effetti anche ultra partes. Quindi il subconduttore risente della pronuncia inter alios. Il legislatore coerentemente, però, laddove la sentenza possa avere efficacia su soggetti diversi, prevede degli strumenti che permettano al terzo di partecipare al giudizio. L'istituto ideato dal legislatore è l'intervento volontario (art. 105 c.p.c.).

Quindi a livello soggettivo la sentenza produce effetti limitati, nel senso che l'accertamento contenuto nel provvedimento produce effetti nei confronti delle parti, dei loro eredi/aventi causa. Per quanto riguarda i terzi (ascoltare). Vi sono ipotesi eccezionali in cui il legislatore collega i rapporti di pregiudizialità e di pendenza, es. sublocazione. In tutte le altre ipotesi ove il legislatore nulla dice circa l'efficacia ultra partes della sentenza, la sentenza avrà una sua efficacia limitata.

#### LIMITI TEMPORALI DEL GIUDICATO

Occorre capire qual è l'ultimo momento utile in cui l'accertamento della sentenza passata in giudicato cristallizza la quaestio iuris e la quaestio facti. Il giudicato dal punto di vista temporale fa riferimento a tutti quei fatti deducibili fino al momento del giudicato.

Con riguardo alla quaestio facti l'ultimo momento utile è costituito **dall'udienza di precisazione delle conclusioni**. dopo questo momento non possono essere dedotti altri fatti, perché il processo diventa impermeabile a nuovi fatti.

Per quanto riguarda la quaestio iuris, attività relativa al giudice, l'ultimo momento utile è rappresentato dalla **pronuncia della sentenza**. Se una norma viene dichiarata incostituzionale dopo il passaggio in giudicato, il giudice non può intervenire su questo. La sentenza passata in giudicato è come se fosse *lex specialis*, quindi prevale sulle eventuali norme successive retroattive.

Soltanto nelle ipotesi di identità di oggetto si avrà la chiusura del secondo processo. Nell'ambito del processo penale l'art. 649 c.p.p. impone che per uno stesso reato la parte non possa essere processata due volte. Nell'ambito civile, invece, l'effetto negativo che obbliga il secondo giudice dall'astenersi da qualsiasi pronuncia si ha soltanto nel caso di identità di oggetto.

contrasto pratico di giudicati: in questa ipotesi, prima che la seconda sentenza passi in giudicato, si esperisce il rimedio revocatorio. La revocazione è un mezzo di impugnazione ibrido: ordinario per alcuni motivi, straordinario per altri. Tra i motivi di revocazione ordinaria vi è l'ipotesi in cui il primo giudizio si sia concluso con sentenza passata in giudicato e il secondo giudizio, invece, si sia concluso con una sentenza che decide in modo diverso rispetto al giudicato. Quindi prima di arrivare al contrasto pratico tra giudicati si cerca di risolvere la questione con questo mezzo di impugnazione ad hoc.

**CONTRASTO PRATICO DI GIUDICATO:** applichiamo la disciplina relativa alla successione delle leggi nel tempo; quindi a prevalere sarà il secondo giudicato. Quindi la regola del caso concreto sarà data dal secondo giudicato.

Il giudicato consente di capire effettivamente l'oggetto del processo, nonché di parlare di istituti correlati che vanno inseriti in una logica.

#### PRESUPPOSTI PROCESSUALI

L'espressione presupposti processuali è utilizzata per indicare alcuni requisiti eterogenei che alcune volte vanno riportati alle parti, altre al giudice. Vengono valutati dal giudice prima di ogni altra cosa.

Esempi:

Presupposti che attengono all'organo giudicante: giurisdizione, competenza, regolare costituzione del giudice. Ex art. 102 Cost., art. 1 c.p.c. la giurisdizione è esercitata da giudici civili ordinari. Esistono, però, delle ipotesi in cui manca il potere giurisdizionale del giudice civile ordinario.

**Art.37 c.p.c.:** è stato oggetto di modifiche da parte della Riforma Cartabia. Quando si pone una questione di giurisdizione? **1.** Ipotesi di **difetto assoluto di giurisdizione**, cioè siamo nell'ambito di una situazione che non è qualificabile né come interesse legittimo, né come diritto soggettivo, quindi siamo di fronte ad una situazione di mero fatto. Rientra nella discrezionalità della p.a. adottare una soluzione, perché il giudice dovrà chiudere il sipario; **2. Difetto relativo di giurisdizione**, cioè la situazione è tutelabile in via giurisdizionale, ma non davanti al giudice ordinario. Rientra nell'ambito della funzione giurisdizionale affidata al giudice speciale. In questo caso c'è un giudice, ma è un giudice speciale (es. TAR). Anche le Commissioni tributarie, la Corte dei Conti sono giudici speciali. Quindi esistono settori del diritto non affidati al giudice ordinario, ma a giudici speciali. Quindi il divieto di giudici speciali viene temperato in modo diverso. Nel primo caso l'esito è la chiusura del processo; nel secondo caso, invece, l'esito è la chiusura del sipario da parte del primo giudice e la prosecuzione del giudizio davanti al giudice competente (**traslatio iudicii**). Quindi in questo secondo caso gli effetti che si producono all'atto di presentazione della domanda permangono.

La **terza questione di giurisdizione** non è più disciplinata all'art. 37 c.p.c., ma dalla legge sul diritto privato internazionale. deve porsi il problema se quella situazione sostanziale comporti l'intervento del giudice interno ovvero internazionale.

www.unidocs.it - Appunti e dispense per superare i tuoi esami universitari

www.unidocs.it - Appunti e dispense per superare i tuoi esami universitari